

Comune di Termoli

(Prov. Campobasso)





IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 2014 **COMPONENTE I.M.U. 2014** RATA IN ACCONTO E DICHIARAZIONE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto løart.. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, Legge di stabilità 2014;

Visto løart. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;

Visto løart. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;

Visto løart. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;

Visto løart. 1 comma 380 della Legge 228/2012;

Visto løart.10 D.L. 35/2013;

Visto il D.L. 21 maggio 2013, n. 54;

INFORMA

che entro il 16 GIUGNO 2014 deve essere effettuato il versamento della prima rata in acconto dell'amposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per il 2014, che deve essere pari al 50% dell'amposta, calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento della imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sullaimmobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Base imponibile:

Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio delløanno dømposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

Cat. A (no A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (no D/5)	65	Cat. D/5	80

Valore imponibile:

- Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dalleart. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio delløanno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, meramente indicativi, che saranno disponibili sul sito internet delløEnte;

Aliquote: Come per il 2013 restano confermate le aliquote del tributo e della detrazione stabilita dal Comune con Delibera di C.C. n. 72 del 27 settembre 2012;

Fattispecie		Aliquota Stabilita dal Comune		Aliquota Quota Comune	Cod. Trib.	Aliquota Quota Stato	Cod. Trib.			
1)	Fabbricati classificati nelle categorie gruppo D (Escluso D/10)	1,00%	(10 per mille)	0,24%	3930	0,76%	3925			
2)	Fabbricati classificati nelle categorie A/10, gruppo B, C/1,C/3,C4,C5	1,00%	(10 per mille)	1,00%	3918	====	=====			
3)	Aree Edificabili		(10 per mille)	1,00%	3916	=====	=====			
4)	Altri fabbricati classificati nelle categorie A (escluso A10), C2, C6 e C7.		(9,3 per mille)	0,93%	3918	=====	=====			
5)	Abitazione principale (A1, A8, A9) e pertinenze dei soggetti residenti	0,50%	(5 per mille)	0,50%	3912	=====	=====			
6)	6) Abitazione principale (escluso A1,A8,A9), e pertinenze dei soggetti residenti.		. ESENTI							
7)	Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10)		ESENTI							
8)	Fabbricati rurali ad uso strumentale (cat. A, C/2, C/6, C/7) con annotazione in catasto.		ESENTI							
9)	Terreni Agricoli		SOSPESA (Art. n. 22 comma 2 D.L. 66/2014)							

Ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Le agevolazioni (aliquota e detrazioni) per l\(\textit{gabitazione principale e le pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si}\) applicano per un solo immobile anche se i componenti del nucleo, nello ambito del territorio comunale, hanno stabilito in domicili diversi la propria dimora e la propria residenza. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente allounità ad uso abitativo.

Detrazione: per lounità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di p 200,00, da rapportare al periodo delloanno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali løunità immobiliare è abitazione principale.

Residenti allœstero: Si applica løaliquota di cui al punto 4) della tabella pari al 9,30 per mille.

Sono altresì esenti: a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella

- Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) løunico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Il Dirigente

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Pagamento: Non è ammesso il versamento in unica soluzione. Il versamento dello imposta deve eseguirsi esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali). Il codice comune da indicare è L113. Lømporto da versare deve essere arrotondato allœuro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se lømposta dovuta per løintero anno è inferiore a **b** 6,00.

Dichiarazione: I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione, con apposito modello, disponibile sul sito: www.finanze.gov.it, entro il 30 giugno dello a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della immobili o sono intervenute variazione della immobili o sono intervenute variazione della immobili della della immobili della immo il sito web www.comune.termoli.cb.it, oppure telefonare ai numeri 0875/712240-712242.

Termoli, lì 03 giugno 2014

Il Funzionario Responsabile

Dr. Giuseppe Giagnorio